



ORDINANZA

N. 2 DEL 05/01/2021

OGGETTO:

Modifica ed annulla Ordinanza num. 01/21 del 05/01/2021 "Chiusura Val Troncea"

IL SINDACO

VISTA L'ordinanza num. 01/21 del 05/01/2021, con la quale si interdiva al transito pedonale e veicolare l'accesso alla Val Troncea dal ponte Daz-Itrei per rischio valanghe;

VISTO il comunicato della Commissione Valanghe num. 08/21 del 08/01/2021 delle ore 12:00, con il quale si indicava il cessato pericolo valanghe nella val Troncea fino alla località **Bivio di Seite (Plan la Peiro)**;

RILEVATO che condizioni di potenziale pericolo per il distacco delle masse nevose interessano la zona dal **Bivio di Seite (Plan la Peiro)** verso monte;

PRESO ATTO delle condizioni segnalate dal bollettino della Commissione Valanghe di cui sopra, dal quale è emersa la necessità di chiudere totalmente al transito la pista di fondo ed i tracciati per le ciaspole/pedoni nel tratto a monte del **Bivio di Seite (Plan la Peiro)** in sinistra e destra orografica del torrente Chisone, a causa dell'alto rischio valanghe;

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere immediatamente alla chiusura totale al transito della pista e dei tracciati sopra citati;

CONSIDERATO che in relazione al pericolo in questione si ritiene che si possa operare solo nell'ambito della previsione dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- 1) **LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO DELLA PISTA DI FONDO E DEI TRACCIATI PER LE CIASPOLE/PEDONI NEL TRATTO A MONTE DEL BIVIO DI SEITE (PLAN LA PEIRO) IN SINISTRA E DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE CHISONE** fino all'abbassamento del grado di pericolosità deducibile dai bollettini emessi dalla Commissione Valanghe e da conseguente revoca dell'ordinanza;

- 2) la comunicazione del presente provvedimento al gestore della pista di fondo, al Parco Naturale della Val Troncea, alle Associazioni di categoria delle guide alpine e dei maestri di sci;
- 3) la comunicazione del presente provvedimento alle Forze dell'Ordine e di Vigilanza affinché ne verifichino l'osservanza e per l'applicazione delle eventuali sanzioni ai sensi art. 7 bis. TUEL 267/00 (sanzione da 25,00€ a 500,00 €).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.08.1990 n. 241, che contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (legge 6.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199), oppure ricorso gerarchico al Prefetto di Torino da proporre entro 30 giorni.

Ai sensi della legge 7.08.1990, n. 241, si avvisa che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
GIORGIO MERLO